

# Comune di Carolei

## (Provincia di Cosenza)

IL SINDACO

Ordinanza n. 01/2013

**Manutenzione, pulizia e ripristino di fossi e canali, manutenzione delle ripe delle strade da eseguirsi a fini preventivi**

### IL SINDACO

**Premesso** che in occasione delle precipitazioni piovose, l'acqua anziché defluire regolarmente, ristagna nelle campagne, nei cortili, nei piazzali e nei fossi laterali alle pubbliche strade, con evidenti ripercussioni e rischi per la pubblica incolumità;

**Considerato** che le cause di tali inconvenienti possono attribuirsi :

- alla occlusione ovvero alla mancata o scarsa manutenzione degli scoli privati ( a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati ;
- all'insufficiente sezione o errata collocazione di quota delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati ;

**Ritenuto** che la mancanza di pulizia e la scomparsa di fossi di qualsiasi specie e genere, impedisce il regolare deflusso delle acque, ed in occasione di intense manifestazioni piovose può arrecare gravi danni, oltre che alle coltivazioni agricole, ai manufatti pubblici e privati, e, ove presenti, alle adiacenti sedi stradali, provocando smottamenti e frane o allagamenti, con disagio e pericolo per la popolazione ;

**Atteso** che, al fine di garantire la sicurezza idraulica nelle zone extra urbane occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei fossati, canali, tubazioni e scoline laterali alle strade comunali, sino alla loro immissione nella rete idraulica principale ;

**Riconosciuta** la necessità di garantire la regolare viabilità e visibilità delle strade ad uso pubblico per evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini e la sicurezza pubblica, le siepi, le alberature e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada ;

**Ravvisata** la necessità di tenere le aree private sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erba, da immondizie e rifiuti in genere attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di scongiurare inconvenienti igienico sanitari ;

**Considerata**, altresì, la necessità che venga attuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, una razionale pulizia e manutenzione dei fossi, dei cigli adiacenti le strade, dei tratti tombinati in corrispondenza dei passi carrai, affinché il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato da fango e detriti o qualsiasi altro materiale, ed evitare, pertanto, episodi di allagamento della sede stradale in caso di precipitazioni piovose ;

**Visti** gli artt. 913,915,916,917,1042, 1090 del Codice Civile ;

**Visti** gli artt. 29,31,32,33 del Codice della strada – D. L.gs n. 285/1992 e s.m.i. ;

**Visto** il Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368 art. 140 ;

**Visto** il Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 art. 64 ;

**Visto** lo Statuto Comunale ;

**Visto** il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica (delibera di G.M. n.26/2008) ;

**Visto** il proprio Decreto n. 01/2012 ;

**Visto** il D. L.gs 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. ,

### **ORDINA**

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani, condomini, giardini, parchi, adiacenti ad abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, aree e strade di uso pubblico, a propria cura e spese di eseguire :

1. alla escavazione, profilatura, risagomatura, spurgo e pulizia di tutti i fossi privati presenti o preesistenti nel territorio comunale, in particolare quelli interpoderali e/o confinanti con le strade siano esse comunali, provinciali o vicinali, così da favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione nella rete idraulica principale, all'adeguamento, se necessario, successivamente alle operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della dimensione che della quota di posa delle tubazioni esistenti ;
2. la pulizia e rimessa in pristino dei fossi di scolo e canali di raccolta acque meteoriche, anche se interrati, interni a condomini e parchi ;
3. la manutenzione periodica dei fossi, dei cigli, dei tratti tombinati in prossimità dei passi carrai di proprietà privata, attraverso l'asporto di fango, detriti o qualsiasi altro materiale in modo da non alterare il libero deflusso delle acque meteoriche in caso di forti precipitazioni ;
4. al ripristino di efficienza idraulica delle opere sottostanti i passi carrai privati, di raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto ;
5. a regolare gli eventuali manufatti di sostegno in modo da garantire il corretto deflusso delle acque delle portate di piena ;
6. mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, anche nelle zone rurali e per strade vicinali di uso pubblico, sia a valle che a monte delle medesime, in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro sulla strada ;
7. qualora una strada comunale, o comunque di uso pubblico, venga utilizzata con mezzi pesanti o inadeguati al tipo di traffico adeguato alla strada stessa, causando il danneggiamento della sede stradale, avvallamenti, dossi, solchi nella carreggiata, danneggiamento delle opere di regimazione delle acque esistenti, il soggetto responsabile di tali azioni è tenuto all'immediato ripristino della sede stradale e di tutte le sue pertinenze, a sua cura e spese, qualora si tratti di strade comunali, sotto l'osservanza di personale tecnico del comune ;
8. il taglio e la manutenzione delle siepi, barriere verdi, la potatura delle alberature, che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso strade, anche vicinali di uso pubblico, marciapiedi, viali, aree pubbliche, in modo tale da evitare situazioni di disagio e/o pericolo per gli utenti della strada.

La presente ordinanza riveste carattere d'urgenza, ed è immediatamente eseguibile. Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori suddetti è fissato in giorni 30 dalla data di pubblicazione delle presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

che è assolutamente vietato :

- procedere alla pulizia mediante l'incendio della vegetazione ;
- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua ;

che il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati ;

che in caso di inottemperanza a quanto prescritto con la presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico - sanitarie ed idrauliche avverrà d'ufficio, a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, e la relativa spesa sarà posta a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia .

#### **SANZIONI**

L'accertato violazione di quanto disposto con la presente ordinanza, riguardante la manutenzione delle ripe e la condotta delle acque delle strade, è punita con la sanzione amministrativa da euro 155,00 ad euro 624,00, a norma dell'articolo 31 comma 2 e dell'articolo 32 comma 6 del D. l.gs n. 285/1992 .

Ogni violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 per come previsto dal D. l.gs n. 267/2000 articolo 7 bis .

Il mancato rispetto della presente Ordinanza comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale .

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune e l'immediata diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Che :

- ❖ Le forze dell'Ordine e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione ;
- ❖ Che la presente Ordinanza venga trasmessa , per quanto di competenza a :

1. Settore Staff – Servizio di Polizia Municipale , Sede ;
2. Settore Tecnico Manutentivo , Sede ;
3. Settore Amministrativo , Sede ;
4. Stazione Carabinieri, Carolei ;
5. Provincia di Cosenza – Polizia Provinciale, Cosenza ;
6. Provincia di Cosenza – Sett. Difesa del Suolo e Protezione Civile, Cosenza ;
7. Protezione Civile Regione Calabria, Catanzaro ;
8. S.E. Il Prefetto, Cosenza
9. Segretario Comunale, Sede.

#### **INFORMA**

Che :

L'amministrazione competente è il Comune di Carolei provincia di Cosenza ;

Ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

dalla Residenza Municipale, li 7 GEN 2013



IL SINDACO  
(Franco GRECO)